



Ufficio Stampa Tel. 0984/22153 – Fax 813355 – didonna@comune.cosenza.it

**g.d.d.** \_\_\_\_\_ **10.3.2020** \_\_\_\_\_ **55**

## **L'Amministrazione ribadisce le nuove disposizioni governative contenute nei decreti dell'8 e del 9 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri**

L'Amministrazione comunale ribadisce le nuove disposizioni contenute nei decreti dell'8 e del 9 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esteso, con il Decreto firmato ieri, all'intero territorio nazionale, le misure contenute nell'articolo 1 del decreto dello stesso Presidente del Consiglio dell'8 marzo.

I cittadini devono pertanto:

a) evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) rispettare il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie

svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Il Comune di Cosenza, segnatamente il dirigente del settore Personale, ha dato corso alla raccomandazione, contenuta nelle disposizioni governative per i datori di lavoro, pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia delle stesse disposizioni, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Un invito in tal senso è stato rivolto a tutti i dirigenti per concedere e favorire il più possibile, fino al 3 aprile, la fruizione di ferie ai propri dipendenti.

Le disposizioni governative hanno inoltre disposto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici e sospeso tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Sospesi, fino al 3 aprile, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università.

L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Chiusi anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono sospese, inoltre, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

**In allegato il modello per compilare l'autodichiarazione con la quale i cittadini sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza.**